

S T A T U T O della
FONDAZIONE GENERALI -
THE HUMAN SAFETY NET - ENTE FILANTROPICO

*Approvato il 12 marzo 2020 dal CdA di Assicurazioni Generali S.p.A., modificato il 5 settembre 2022 ed entrato in vigore il 12 gennaio 2023

Articolo 1

Denominazione

- 1.1** Viene istituita la “Fondazione Generali – The Human Safety Net - Ente Filantropico”.
- 1.2** La Fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente Filantropico".

Articolo 2

Sede

- 2.1** La Fondazione ha sede legale presso la sede legale dell'ente fondatore, Assicurazioni Generali S.p.A. in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2 e può costituire altre sedi, in Italia e all'estero.

Articolo 3

Scopo

- 3.1** La Fondazione, che non ha scopo di lucro, esercita in via esclusiva o principale l'attività di beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate ovvero di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e, in particolare, orienta la propria attività a favore delle seguenti attività di interesse generale:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, in particolare con riferimento al disagio individuale e familiare derivante da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia ;
 - c) prestazioni sociosanitarie di cui al d.P.R. 14 febbraio 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale

con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post -universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

La Fondazione potrà svolgere la propria attività anche attraverso (i) erogazioni a favore di altri enti senza scopo di lucro e (ii) forme di investimenti destinati alla realizzazione di progetti di pubblica utilità.

3.2 È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle indicate al successivo art. 4 svolte nel rispetto ed ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 nonché dell'attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del medesimo D. Lgs. 117/2017.

3.3 In particolare, per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà costituire ovvero aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 4

Attività strumentali e raggiungimento dello scopo

4.1 La Fondazione può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, le ulteriori attività che riterrà utili o necessarie per il conseguimento degli scopi come definiti nel

precedente articolo 3, secondo i criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa pro tempore vigente.

4.2 Le attività istituzionali della Fondazione sono svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dal presente Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

4.3 Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) assumere, direttamente o indirettamente, la gestione e la promozione di realtà/strutture assistenziali, residenziali e sociali;

d) istituire premi e borse di studio;

e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti e degli audiovisivi in genere;

f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5

Patrimonio

- 5.1** Il patrimonio della Fondazione è costituito da un fondo di dotazione originario di Euro 4.000.000 (quattromilioni) e dai successivi incrementi dello stesso, ivi compresi gli eventuali utili rivenienti dalle operazioni di investimento di cui al comma 1 dell'art. 3 che precede.
- 5.2** La Fondazione riceve altresì contributi utili al raggiungimento delle proprie finalità attraverso erogazioni provenienti dall'ente fondatore Assicurazioni Generali ed altre società appartenenti al relativo gruppo assicurativo ovvero anche da soggetti terzi allo stesso.

Articolo 6

Modalità di utilizzo del patrimonio

- 6.1** La Fondazione destina gli eventuali utili della gestione alle finalità sociali perseguite.
- 6.2** La Fondazione non può distribuire o assegnare utili e avanzi di gestione, anche in modo indiretto, nonché fondi, riserve o capitale nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
- 6.3** La Fondazione per la gestione delle risorse liquide non ancora utilizzate osserva criteri conservativi del patrimonio, ferma restando, tuttavia, la possibilità di partecipare a forme di investimento innovative destinati alla realizzazione di progetti di pubblica utilità.

Quanto alla raccolta di fondi, la stessa proverrà prevalentemente da liberalità o atti volontari di chi voglia contribuire agli scopi della Fondazione.

La destinazione e le modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, sono determinate, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione che deciderà in considerazione dell'importanza e dell'urgenza che l'intervento della Fondazione può soddisfare.

Le cessioni di beni o le prestazioni di servizi dovranno essere effettuate a favore di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, economiche, sociali o famigliari.

Articolo 7

Organi della Fondazione

7.1 Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Segretario;
- l'Organo di controllo

Articolo 8

Consiglio di Amministrazione

8.1 Il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali nomina il Consiglio di Amministrazione della Fondazione determinandone il numero da un minimo di tre fino ad un massimo di sette componenti, nonché la durata della carica entro un massimo di tre anni. I Consiglieri possono essere rinominati.

8.2 Ai Consiglieri si applicano le medesime norme di legge e regolamentari sui requisiti di onorabilità pro tempore applicabili a coloro che ricoprono la carica di Amministratore di Assicurazioni Generali. Si applica inoltre quanto disposto dall'art. 2382 c.c.

8.3 Nel caso di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali provvederà alla sostituzione.

8.4 Il Consigliere così designato scadrà assieme agli altri.

8.5 Il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali nomina altresì il Presidente della Fondazione scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, determinando la durata della carica.

- 8.6** Il Consiglio di Amministrazione può eleggere fra i propri membri uno o più Vicepresidenti. Il Presidente assente o impedito è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal Vicepresidente più anziano di carica e, in caso di parità, da quello maggiore di età
- 8.7** L'incarico di Consigliere è gratuito.
- 8.8** Il Consiglio nomina il Segretario, scegliendolo anche tra soggetti diversi dai proprio componenti.

Articolo 9

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

- 9.1** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte ogni anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.
- 9.2** La convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è disposta dal Presidente, mediante invito scritto - contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della riunione - spedito ai componenti il Consiglio di Amministrazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta; in caso di urgenza, mediante invito di pari contenuto, agli stessi destinatari, trasmesso con mezzo idoneo almeno il giorno precedente a quello della riunione.
- 9.3** Si considerano tuttavia regolarmente costituite le adunanze del Consiglio di Amministrazione, anche in assenza di qualsiasi forma di convocazione ufficiale, qualora siano presenti tutti i componenti il Consiglio stesso.
- 9.4** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono regolarmente costituite qualora sia presente la maggioranza dei membri in carica e le relative deliberazioni sono valide se prese a maggioranza di voti dei presenti.
- 9.5** Le sedute del Consiglio di Amministrazione si possono tenere anche per audioconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e

di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati.

- 9.6** Il Consiglio di Amministrazione, fermi restando gli eventuali diversi limiti di legge, delibera a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
- 9.7** Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.
- 9.8** Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni relative viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 10

Competenze del Consiglio di Amministrazione

- 10.1** Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere in ordine all'amministrazione della Fondazione e del suo patrimonio nonché a qualsiasi altra risorsa connessa con le finalità della Fondazione.
- 10.2** Il Consiglio stabilisce annualmente, in coerenza con i settori d'intervento della Fondazione, le linee d'indirizzo e programmazione dell'attività della Fondazione, definendo gli obiettivi da perseguire e le priorità.
- 10.3** Approva gli specifici programmi annuali di attività della Fondazione sulla base delle linee di cui al secondo comma.
- 10.4** Provvede in ordine alla custodia ed alla amministrazione del patrimonio e all'organizzazione interna e del personale della Fondazione.
- 10.5** Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo di tre membri, fissandone le attribuzioni ed i poteri. I membri del Comitato Esecutivo debbono fare parte del Consiglio di Amministrazione.
- 10.6** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è investito della rappresentanza della

Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

- 10.7** Il Consiglio può inoltre nominare procuratori generali e speciali per determinati atti o categorie di atti.
- 10.8** Tra le facoltà attribuite al Comitato Esecutivo, di cui al presente articolo, può essere compreso anche l'uso della firma singola da parte dei suoi componenti.

Articolo 11

Collaborazione con strutture di Assicurazioni Generali S.p.A.

- 11.1** La Fondazione può avvalersi della collaborazione delle strutture di Assicurazioni Generali.

Articolo 12

Esercizio Finanziario - Bilanci

- 12.1** L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 12.2** Il Consiglio di Amministrazione approva, entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno, il bilancio di esercizio, che deve essere inviato per l'approvazione all'ente fondatore Assicurazioni Generali entro i successivi tre mesi.
- 12.3** A seguito dell'approvazione dell'ente fondatore, il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
- 12.4** Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
- 12.5** Il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 117/2017, dovrà contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Articolo 13

Organo di Controllo

- 13.1** Il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali nomina l'Organo di Controllo della Fondazione, che dura in carica tre anni. L'Organo di Controllo può avere composizione monocratica ovvero collegiale: in questo secondo caso è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I componenti dell'Organo di Controllo possono essere confermati. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 c.c. e tutti i componenti devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali.
- 13.2** I membri dell'Organo di Controllo hanno diritto al rimborso dei costi e delle spese sostenute nell'esercizio del loro incarico,
- 13.3** I membri dell'Organo di Controllo hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico nella Fondazione.
- 13.4** L'Organo di Controllo vigilia sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, svolge inoltre le altre attività previste dalle norme di legge.
- 13.5** Ai Componenti dell'Organo di Controllo si applicano gli stessi requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa italiana pro tempore vigente per i membri degli organi di controllo delle imprese di assicurazione.

Articolo 13 bis

Revisione legale dei conti

- 13 bis.1** Il Consiglio di Amministrazione affida lo svolgimento delle funzioni di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 a una società di revisione o a un revisore unico in conformità alla normativa di legge e regolamentare vigente

Articolo 14

Modifiche statutarie

14.1 Eventuali modifiche al presente Statuto dovranno essere deliberate con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione e ratificate dal Consiglio di Amministrazione delle Assicurazioni Generali.

Articolo 15

Libri della Fondazione

15.1 La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 16

Scioglimento

16.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa disposizione di legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione.